



MONS. SILVIO CESARE BONICELLI  
Vescovo di Parma

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI  
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE  
PER GLI ENTI ECCLESIASTICI  
SOGGETTI ALL' AUTORITÀ DEL VESCOVO DIOCESANO**

Considerato che, a norma del can. 1281 § 2, compete al Vescovo diocesano l'individuazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione per le persone giuridiche ecclesiastiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione;

Preso atto che in forza dell'art. 7, c. 5 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, e dell'art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile.

Vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, in data 1 aprile 1992;

Sentito il parere del Consiglio Episcopale, Consiglio diocesano per gli Affari economici e del Consiglio Presbiterale diocesano;

A norma del canone 1281 § 1;

Con il presente Atto

## DECRETO

Sono atti di straordinaria amministrazione per tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo di Parma, salvo esplicita diversa disposizione contenuta negli Statuti legittimamente approvati:

- a) Gli atti peggiorativi dello stato patrimoniale della persona giuridica di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 della CEI (modificata con Decreto CEI in data 27 marzo 1999);
- b) l'alienazione di beni sia mobili che immobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- c) l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- d) le transazioni o compromessi;
- e) l'alienazione di ex-voto o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque sia la loro entità o il valore (can. 1292 § 2);
- f) l'acquisto o la permuta di beni immobili di qualsiasi valore;
- g) l'accettazione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni, fondazioni (cfr. can. 1304), anche qualora si tratti di solo denaro liquido, quando siano disposte con atto notarile (can. 1267 § 2);
- h) l'accensione di mutuo o l'assunzione di debito, in conto corrente bancario o presso privati, di qualsiasi entità;
- i) la prestazione di garanzia o fideiussione a terzi, in qualsiasi forma essa avvenga;
- j) l'assunzione di attività considerate commerciali ai fini fiscali (scuole, bar, cinema, case di riposo ecc.), o di quote di partecipazione ad attività imprenditoriali di qualsiasi entità;

- k) l'assunzione di personale dipendente non stagionale (sagrestani, custodi, impiegati ecc.);
- l) l'ospitalità permanente in canoniche o locali parrocchiali a persone estranee alla famiglia del clero addetto alla parrocchia
- m) i lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione di immobili (cfr. can. 1215)
- n) gli interventi di restauro su beni mobili e immobili che siano stati classificati "di notevole interesse artistico" ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089 (per es. restauro di chiese, altari, dipinti, organi, mobili di sagrestia ecc.)
- o) la mutazione della destinazione d'uso degli immobili di proprietà dell'ente, il passaggio da un uso diretto a un uso indiretto degli immobili stessi
- p) i contratti di locazione degli immobili di proprietà dell'ente (cfr. can. 1297; Delibera CEI n. 38), o di cessione dei medesimi in comodato (salvo quanto disposto dall'art. 2 della delibera n.38 della CEI per l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero)
- q) l'introduzione o la contestazione di controversie giudiziarie presso i tribunali civili (can. 1288)

Tutti gli atti suddetti necessitano dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano. La domanda di autorizzazione deve contenere in allegato i pareri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente.

Gli atti compiuti dagli enti ecclesiastici senza la previa autorizzazione a norma del can. 1281 § 1 sono invalidi.

Il presente Decreto viene pubblicato sul Bollettino della Diocesi di Parma "L'Eco della Diocesi", ed entra in vigore a partire dal 1 luglio 2004.

Parma, dal Palazzo Vescovile, 29 marzo 2004.



  
Don Enzo Zardi  
Cancelliere Vescovile

  
† Silvio Cesare Bonicelli  
VESCOVO